

ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÀ: LA RILEVANZA DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DELLA VOLTURA CATASTALE



2021

Eredità e successioni

Accettazione tacita di eredità: la rilevanza della dichiarazione di successione e della voltura catastale

EREDITÀ E SUCCESSIONI

Con l'ordinanza n. 11478/2021, pubblicata il 30/04/2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla configurabilità o meno dell'accettazione tacita dell'eredità nel caso in cui il chiamato provveda ad eseguire la voltura catastale su beni immobili facenti parte dell'eredità.

IL CASO: La vicenda origina da una esecuzione immobiliare intrapresa da un creditore nei confronti di una sua debitrice con la quale veniva sottoposto a pignoramento un immobile pervenuto a quest'ultima per successione del coniuge.

Poiché nell'ambito della suddetta esecuzione si rendeva necessario procedere alla trascrizione dell'acquisto dell'immobile da parte del debitore a titolo di erede, anche ai fini della continuità delle trascrizioni, il creditore intraprendeva un altro giudizio al fine di far accertare che la debitrice aveva accettato l'eredità del proprio coniuge e, quindi, era divenuta sua erede.

La domanda veniva accolta dal Tribunale il quale accertava sia l'accettazione tacita dell'eredità, avendo la convenuta presentato oltre alla dichiarazione di successione anche chiesto la voltura catastale, sia l'accettazione legale ex art. 485 del codice civile. Proposto appello avverso la sentenza di primo grado, l'originaria convenuta deduceva l'erroneità della decisione impugnata osservando che la voltura catastale non poteva dar luogo di per sé all'accettazione tacita dell'eredità. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello, la quale riteneva la decisione impugnata conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, avendo attribuito alla voltura catastale il significato di accettazione tacita dell'eredità. Della questione veniva, quindi, interessata la Suprema Corte di Cassazione a seguito del ricorso interposto dalla originaria convenuta la quale denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 476 c.c.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale nel rigettarlo ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale".

Accettazione tacita di eredità: la rilevanza della dichiarazione di successione e della voltura catastale

In questo caso, hanno continuato gli Ermellini, la voltura catastale non solo acquista rilevanza dal punto di vista fiscale per il pagamento dell'imposta, ma è rilevante anche dal punto di vista civilistico per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. In effetti, hanno concluso, solo chi intende accettare l'eredità si assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso.

ALLEGATA LA SENTENZA

a cura Avv. Giovanni Iaria

tratto da Avvocato Andreani Studio Legale

11478/21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONELLO COSENTINO - Presidente -
Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Rel. Consigliere -
Dott. ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -

Oggetto

SUCCESSIONI

Ud. 09/12/2020 - CC

R.G.N. 31256/2019

Rep.

CROH/14/18

o.v + o.l.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 31256-2019 proposto da:

[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

[redacted] in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]

[redacted] in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3168/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI I CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

[redacted] chiamava in giudizio [redacted], al fine di fare accertare che la convenuta era erede del coniuge [redacted] avendone accettato l'eredità. Spiegava che l'interesse a tale accertamento si giustificava perché aveva proceduto esecutivamente nei confronti della convenuta su immobile a lei pervenuto per successione del coniuge.

7683
20

36

Occorreva perciò, al fine di procedere nella espropriazione, assolvere all'esigenza di trascrivere l'acquisto a titolo di erede ai fini della continuità.

Il tribunale accertava sia una fattispecie di accettazione tacita, in dipendenza del fatto che la chiamata aveva non solo presentato la dichiarazione di successione, ma curato anche la voltura catastale del ben, sia la fattispecie di accettazione legale *ex art. 485 c.c.*

Contro la sentenza proponeva appello [redacted] denunciando in primo luogo il vizio di ultra-petizione della sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale aveva ravvisato la fattispecie acquisitiva dell'eredità *ex art. 485 c.p.c.*; in secondo luogo deduceva che la voltura catastale non poteva dar luogo di per sé all'accettazione tacita dell'eredità.

La corte d'appello riconosceva che, nell'attribuire alla voltura catastale il significato di accettazione tacita, il tribunale aveva deciso in conformità alla giurisprudenza della Suprema corte; rigettava pertanto il relativo motivo d'appello, ritenendo assorbita la censura del vizio processuale.

Per la cassazione della sentenza [redacted] ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 476 c.c. La corte d'appello avrebbe dovuto decidere sul vizio processuale, perché la voltura catastale non implica necessariamente accettazione tacita, occorrendo al riguardo l'indagine richiesta dall'art. 476 c.c., che nella specie non è stata fatta.

[redacted] ha resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta Sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.

Il ricorso è infondato.

col

Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de *cuius* a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).

Consegue da quanto sopra che il convincimento del giudice di secondo grado circa, la configurabilità, nella specie, di una accettazione tacita dell'eredità del [REDACTED] da parte della chiamata [REDACTED] desunta dal comportamento complessivo di tale chiamata che, oltre alla denuncia di successione, aveva anche proceduto ad effettuare la voltura catastale, non è illogico né affetto da vizi giuridici.

Cass. n. 32770 del 2018, richiamata dalla ricorrente nel ricorso, non afferma alcun principio in contrasto con il consolidato orientamento sopra richiamato, che annovera la voltura catastale nell'ampia casistica giurisprudenziale in cui è riconosciuta la ricorrenza di un'accettazione tacita. La pronuncia chiarisce che la voltura catastale non integra incondizionatamente "gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo". In questo senso essa si coordina piuttosto con il principio, già affermato da questa Corte, che l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso

negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del *de cuius* (Cass. n. 8980/2017).

In conclusione, i rilievi della corte d'appello, là dove si afferma che il positivo riscontro della sussistenza di una fattispecie di accettazione tacita, comportante l'acquisto dell'eredità da parte della chiamata, aveva carattere assorbente rispetto alla denuncia del vizio processuale della sentenza di primo grado, sono del tutto corretti. Infatti, il riconoscimento del (supposto) vizio della sentenza di primo grado, in presenza della autonoma e concorrente *ratio decidendi*, di per sé sufficiente a giustificare la decisione (Cass. n. 4259/2015: n. 3386/2011), non avrebbe potuto comunque condurre all'accoglimento del gravame (cfr. n. 1078/2003).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con addebito delle spese del giudizio di legittimità.

Ci sono le condizioni per dare atto *ex art. 13*, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto".


P.Q.M.

rigetta il ricorso; *condanna* la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,

agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 dicembre 2020.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Depositata in Cancelleria

Oggi. 30 APR. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

